



LA BILANCIA

GIORNALE POLITICO E LETTERARIO

Condizioni d'Associazione.

Le associazioni si ricevono in Roma nell'officio della BILANCIA via della Stelletta N. 32.

Annunzi.

	Un anno	Sei mesi	Tre mesi
ROMA E PROVINCE	sc. 6, 60	sc. 3, 30	sc. 1, 68
ALTRI STATI	sc. 9, 10	sc. 4, 53	sc. 2, 28

PROVINCIE, dai principali libraj.
 Torino, da Gianini e Fiora
 GENOVA, da Giovanni Grondona
 TOSCANA, da Vieusseux
 REGNO DELLE DUE SICILIE, Napoli, da Luigi Padoa.

Parigi e Francia, all'officio del Galliguan's Messenger
 Marsiglia, à Madame Camoin Veuve, Libraire, Rue Caudbiero, N. 6.
 Londra e Inghilterra, alla Libreria di Pietro Rolandi, 20 Berner's Street Oxford Street

Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana.
 Ginevra, presso Cherbuliez
 Germania - Tubinga, da Franz Fues.
 Francoforte alla Libreria di Andrei

Semplici baj. 20
 Con dichiarazioni (per linea), 2
 Articoli comunicati (di colonna), 3
 Indirizzo: Alla Direzione della Bilancia via della Stelletta N. 32
 Carte, denari ed altro, franco di posta
 Numeri separati si danno a baj. 10 per ogni foglio.

SOMMARIO

Costituzione del Regno delle Due-Sicilie — Costituzione del regno di Sardegna — Moto-proprio del Granduca di Toscana — Le Capsule fulminanti — Roma — Stati italiani — Regno Lombardo-Veneto.

La manna del cielo piove sopra Italia, come già nel deserto agli Israeliti. Iddio si mostra generoso con noi più in là dell'ordinaria misura. Già siamo segno d'invidia a quei contemporanei d'ogni altra terra, pe' quali eravamo resi oggetto di compassione. Non gli bastò far confortare noi Romani colle gagliarde parole e promesse due volte dette, e dall'alto del Quirinale al popolo benedetto con benedizione di Padre, e nell'aula stessa del Principe a congregati ufficiali della Civica nostra, ecco ci manda tre Costituzioni, una di Napoli ottima da servire ad esempio di que'che poco fa erano i più favoriti in Europa, una di Piemonte con molte ottime parti, ed una di Toscana già fermata nelle sue basi, e prossima ad esser ridotta ad atto, la quale per fermo non vorrà cedere in eccellenza alle altre due.

Tutta Roma è in isbalordimenti. Per le vie, per le piazze è un mirare; un guardarsi attoniti, un abbracciarsi. A tutti trema per la contentezza il cuore nel petto; a tutti fiorisce un riso di letizia nelle labbra; pullulano a tutti nel petto speranze sopra speranze.... Honny soy chi non ha una parola di gratitudine per Ferdinando Partenopeo. Misero chi non ha cuore che per l'odio; chi non sente altra affezione che un fervido desiderio di vendetta; chi non vuole aver altra memoria che quella di un passato, il quale spiacque; e non vuol tenere alcun conto d'un presente atto a cancellare ogni più spiacevole reminiscenza di passato. La vendetta non è parola di cristiano, non è parola di filosofo, non è parola di liberale, non è parola d'uomo. Chi son costoro che ad ogni piè sospinti gridano morte, morte; sangue, sangue? Cannibali che si mascherano da liberali, non hanno altre simpatie che pei Marii, pei Silla, pe' Robespierre; nomi detestati da chiunque serba alcun vestigio del divin soffio spirato in fronte da Dio all'infelice nostra creta. — Viva Ferdinando II.!

Ma viva non meno Carlo Alberto di Savoia, braccio dritto d'Italia, spada della risorgente antica regina del mondo. Viva Carlo Alberto non ultimo ad aver ritrovato nel proprio petto

sentimenti d'un altro tempo già sopiti ma non morti!! Possa il valoroso brando ereditato dagli avi illustri mostrare al mondo che non perdetto per vecchia ruggine sua virtù.

E viva Leopoldo l'Etrusco, a cui gloria scriveranno gl'italici annali che mai non gli falli volontà per volere il bene, per concederlo ai suoi sudditi; mai saviezza per intenderlo, per discernerlo, per iscegliere ottimi ministri; mai longanimità per compatire alla febbre ardente, la quale tutti oggi agita, correnti con ismania dietro alla ricerca della perfezione sociale, nè non raramente aberranti dal vero segno.

Viva però soprattutto questo nostro unico, sommo, miracoloso PIO; questi inalberatore del labaro di salute, questi precursore meraviglioso, che gittato innanzi a tutti ha mostrato al mondo in sì splendida guisa la vera grandezza del Papato, anche in quello che riguarda il soccorrere alle miserie dei temporali affari della cristiana famiglia! O PIO IX. benedizione a Te, Padre massimo de' fedeli; benedizione a Te, Principe de' Principi! Curvo con animo profondamente devoto il ginocchio innanzi all'ultimo gradino del tuo Trono, noi ne baciamo la polvere, e preghiamo il Cielo che lungamente ti conservi per la felicità nostra, per la esaltazione del cristianesimo, per esempio del mondo.

ANDREA AVV. CATTABENI.

COSTITUZIONE DI NAPOLI

FERDINANDO ec. ec.

Visto l'atto Sovrano del 29 di gennaio 1848, col quale aderendo al voto unanime de' Nostri amatissimi popoli, abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata nei suoi principii sul progetto che ce ne presenterebbe fra dieci giorni l'attuale nostro ministero di stato;

Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del nostro animo:

Nel nome temuto dell'ONNIPOTENTE SANTISSIMO IDDIO, UNO e TRINO, cui solo è dato di leggere in profondo de' cuori e che noi altamente invociamo a giudice nella purità delle nostre intenzioni, e della franca lealtà onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico:

Udito con maturo esame il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di proclamare o proclamiamo irrevocabilmente da noi sanzionata la seguente Costituzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Il reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2. La circoscrizione territoriale del reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvi alcun cangiamento se non in forza di una legge.

Art. 3. L'unica Religione dello stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai esser permesso l'esercizio di alcun'altra religione.

Art. 4. Il potere legislativo risiede complessivamente nel re, ed in un parlamento nazionale composto di due camere, l'una di Pari, l'altra di Deputati.

Art. 5. Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al re.

Art. 6. L'iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al Re, ed a ciascuna delle due camere legislative.

Art. 7. La interpretazione delle leggi, in via di regola generale, si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8. La costituzione garantisce la piena indipendenza dell'ordine giudiziario per l'applicazione delle leggi a' casi occorrenti.

Art. 9. Apposite leggi, oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abitanti per le diversi cariche comunali, assicureranno alle comuni ed alle provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimonii.

Art. 10. Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Nè senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da queglii stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

Art. 11. I militari di ogni arma non possono esser privati de' loro gradi, onori e pensioni, se non nei soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12. In tutto il reame vi sarà una guardia nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella guardia nazionale i diversi gradi sino a quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

Art. 13. Il debito pubblico è riconosciuto e garantito.

Art. 14. Niuna specie d'imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15. Non possono accordarsi franchigie in materia d'imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 17. Le Camere legislative votano in ogni anno lo stato discusso, ed acclarano i conti che vi si riferiscono.

Art. 18. La gran Corte de' conti rimane collegio costituito, salvo alle Camere legislative il potersi modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.

Art. 19. Le proprietà dello Stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 19. Le proprietà dello Stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 20. Il dritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle Camere legislative non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno possa presentarle in persona.

Art. 21. La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

Art. 22. I Cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge qualunque ne sia lo stato e le condizioni.

Art. 23. La capacità di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i cittadini senza altro titolo che quello del loro merito personale.

Art. 24. La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dall'autorità competente, eccetto il caso di flagranza o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l'imputato dovrà consegnarsi all'autorità competente fra lo spazio improrogabile di ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25. Niuno può esser tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: nè altre pene possono essere applicate ai colpevoli, se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26. La proprietà de' cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può esserne ristretto se non da una legge per ragioni di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederlo se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

Art. 27. La proprietà letteraria è del pari garantita ed inviolabile.

Art. 28. Il domicilio de' cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono praticarsi, che ne' modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29. Il secreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione delle lettere, sarà determinata da una legge.

Art. 30. La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani esteri e le loro Famiglie, non che l'onore e l'interesse de' particolari.

Sulla stesse norme a garantire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e sino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale oggetto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di Religione trattate ex professo.

Art. 31. Il passato rimane coperto di un velo impenetrabile. Ogni condanna sinora proferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato.

CAPO I.

Delle Camere Legislative,

Art. 32. Le Camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salva unicamente alla Camera dei Pari il potersi riunire, quando bisogna, come alla Corte di Giustizia ne' casi preveduti dalla Costituzione.

Art. 33. In ciascuna delle due Camere non può aprirsi la discussione, se non quando il numero dei componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34. Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche, eccetto il caso in cui ciascuna di esse,

sulla proposizione del Presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti risolve di adunarsi in comitato segreto.

Art. 35. Nelle camere legislative i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36. Chi fa parte di una delle camere legislative non può entrare a far parte dell'altra.

Art. 37. Si appartiene a ciascuna delle due camere il verificare i poteri di coloro che la compongono; e decidere delle controversie che possono insorgere sull'oggetto.

Art. 38. I ministri segretarii di stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all'una quanto all'altra delle due camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie, o che si riferiscono alla formazione degli stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla camera de' deputati.

Art. 39. Un progetto di legge discusso e votato in una Camera non può esser invitato alla sanzione dal Re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell'altra.

Art. 40. Ove fra le due camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà riprodursi presso alcuna delle due camere nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 41. I componenti le due camere legislative sono inviolabili per le opinioni, e i voti da essi profferiti nello esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa, e in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Ne' giudizi penali, che s'intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l'autorizzazione della camera a cui appartengono, salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42. Ciascuna delle due camere legislative formerà il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l'ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gl'incarichi delle commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

CAPO II.

Camera de' Pari

Art. 43. I Pari sono eletti a vita dal Re, il quale nomina fra i Pari medesimi il presidente ed il vicepresidente della Camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44. Il numero de' Pari è illimitato.

Art. 45. Per esser Pari si richiede aver la qualità di cittadino, e l'età compiuta di trenta anni.

Art. 46. I Principi del sangue sono Pari di dritto e prendono posto immediatamente appresso il Presidente. Essi possono entrare nella Camera alla età di anni venticinque, ma non dare voto che all'età compiuta di trenta anni.

Art. 47. Sono eleggibili alla dignità di Pari.

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati 3,000, posseduta da otto anni.

2. I Ministri Segretarii di Stato, o i Consiglieri di Stato.

3. Gli Ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, o i Ministri Plenipotenziarii che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni.

4. Gli Arcivescovi e i Vescovi non più del numero di dieci anni.

5. I Tenenti Generali, i Vice-ammiragli, i Marscialli di campo ed i Retro-ammiragli.

6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di Presidente nella Camera de' Deputati.

7. Il Presidente ed il Procurator generale della Corte suprema di giustizia, ed il Presidente ed il Procuratore generale della gran Corte de' conti.

8. I Vice-presidenti ed avvocati generali della suprema Corte di giustizia, o della gran Corte de' conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni.

9. I Presidenti e Procuratori generali delle gran Corti civili, che abbiano esercitate quelle cariche per quattro anni.

10. Il Presidente generale della Società Borbonica.

11. I Presidenti delle tre Accademie, di cui si compone la Società Borbonica, che abbiano esercitato per quattro anni quelle cariche.

Art. 48. La Camera de' Pari si costituisce in alta Corte di giustizia per conoscere de' reati di alto tradimento o di attentati alla sicurezza dello Stato di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative.

CAPO III.

Dalla Camera de' Deputati

Art. 49. La Camera de' Deputati si compone di tutti coloro, i quali eletti alla pluralità de' suffragi ne ricevono il legittimo mandato degli Elettori corrispondenti.

Art. 50. I Deputati rappresentano la Nazione in complesso, o non le Provincie ove furono eletti.

Art. 51. La durata della Camera de' Deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato, di cui si parla nell'articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 52. Coloro per quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle Camere successive.

Art. 53. Il numero de' Deputati corrisponderà sempre alla forza della intera popolazione, pel computo della quale si adopera l'ultimo censimento che precede la elezione.

Art. 54. Per ogni complesso di 40,000 anime vi sarà un Deputato alla Camera.

Il modo di assegnare per quanto sia possibile la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all'obbietto siavi eccesso o difetto di popolazione, sarà determinato dalla legge elettorale.

Art. 55. Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualità di Cittadino, e la età compiuta di venticinque anni; e non trovarsi nè in stato di fallimento, nè sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56. Sono elettori:

1. Tutti coloro i quali possiedono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinarii delle tre reali accademie di cui si compone la Società Borbonica, ed i membri ordinarii delle altre reali accademie.

3. I cattedratici titolari nella regia Università degli studi, e ne' pubblici licei autorizzati dalle leggi.

4. I professori laureati della regia Università degli studi ne' diversi rami delle scienze, delle lettere e delle belle arti.

5. I decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle comuni, che trovansi nell'effettivo esercizio delle loro funzioni.

6. I pubblici funzionarii giubilati con pensione di ritiro di annui ducati centoventi, o i militari di ogni arma, dal grado di ufficiale in sopra, i quali godono anche essi di una pensione di ritiro.

Art. 57. Sono eleggibili:

1. Tutti coloro i quali possiedono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinarii delle tre reali accademie di cui si compone la Società Borbonica, i cattedratici titolari della regia Università degli studi, ed i membri ordinarii delle altre reali accademie.

Art. 58. I pubblici funzionarii, purchè siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purchè non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere costoro elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse nei tre articoli precedenti.

Art. 59. Gl'intendenti, i segretarii generali d'intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere nè mai elettori, nè mai eleggibili.

Art. 60. Coloro fra i deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della Camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

Art. 61. La Camera de' deputati sceglie da se ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il presidente, il vice-presidente ed i segretarii.

Art. 62. Per la prima convocazione delle Camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo

essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

CAPO IV.

Del Re

Art. 63. Il Re è il capo supremo dello Stato: la sua persona è sacra ed inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone, nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.

Fa grazia a' condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integrità del reame: dichiara la guerra e conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l'adesione alle Camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la Legazia Apostolica o tutti i dritti del real padronato della corona.

Art. 64. Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le Camere legislative: ne' casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria; ed a lui solo è dato di prorogarle o di chiuderla.

Egli può anche sciogliere la Camera de' deputati, ma convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di tre mesi.

Art. 65. Al Re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due Camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66. Il Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai nè sospenderle, nè dispensare alcuno dall'osservarle.

Art. 67. Il Re può sciogliere talune parti della guardia nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Art. 68. La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun regno.

Art. 69. Alla morte del Re, se l'erede della corona e di età maggiore saranno da lui convocate le Camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la costituzione della monarchia.

Se l'erede della corona è di età minore, o non si trovi preventivamente provveduto dal Re in quanto alla reggenza ed alla tutela, allora le Camere legislative saranno convocate fra dieci giorni da' Ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso fanno parte della reggenza la madre e nutrice, e due o più principi della famiglia reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.

Art. 70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla corona dell'Augusto Re Carlo III. del 6 di ottobre 1759 confermato dall'Augusto Re Ferdinando I. nell'articolo 5. della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla real famiglia rimangono in pieno vigore.

CAPO V.

De' Ministri

Art. 71. I Ministri sono responsabili,

Art. 72. Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore, se non contrassegnati da un Ministro Segretario di Stato, il quale perciò solo se ne rende responsabile.

Art. 73. I Ministri hanno libero ingresso nelle Camere legislative e vi debbono essere intesi quando lo domandano: non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come Pari o come Deputati.

Le Camere possono chiedere la presenza de' Ministri nelle discussioni.

Art. 74. La sola Camera de' Deputati ha il diritto di mettere in istato di accusa i Ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.

La Camera de' Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

Art. 75. Una legge apposita determinerà partitamente i casi, ne' quali si verifichino la responsabilità dei Ministri, i modi con cui deve procedersi al giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

Art. 76. Il Re non può far grazia a' Ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

CAPO VI.

Del Consiglio di Stato

Art. 77. Vi sarà un Consiglio di Stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui, che siano Cittadini col pieno esercizio de' loro diritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benchè abbiano decreto di cittadinanza.

Art. 78. Il Consiglio di Stato è preseduto dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Art. 79. Il Re nomina i Consiglieri di Stato.

Art. 80. Il Consiglio di Stato è istituito per daro il suo ragionato avviso su tutti gli affari, de' quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re da' Ministri Segretarii di Stato.

Una legge sarà emanata per determinare le attribuzioni; e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel Consiglio di Stato quanto trovasi stabilito nelle leggi in vigore per la consulta di Stato generale del Regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario alla presente Costituzione.

CAPO VII.

Dell'ordine giudiziario.

Art. 81. La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da tribunali a ciò delegati.

Art. 82. Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.

Art. 83. Non potranno mai crearsi de' tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s'intende derogare allo Statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l'esercito di terra come per l'armata di mare.

Art. 84. Le udienze de' tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere profferita alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.

Art. 85. Nell'ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati istituiti con nuova nomina sotto l'impero della Costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

Art. 86. Gli agenti del pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 87. Talune parti di questa Costituzione potranno essere modificate pe' Nostri Dominii di là dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

Art. 88. Lo stato discusso del 1847 resterà in vigore per tutto l'anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del Governo, per provvedere con espedienti straordinarii a complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato.

CLAUSOLA DEROGATORIA

Art. 89. Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quelle parti che sono in opposizione alla presente Costituzione.

Vogliamo e comandiamo che la presente costituzione politica della Monarchia da noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del Nostro gran Sigillo, contrassegnata da tutti i Nostri Ministri Segretarii di Stato, registrata e depositata nell'archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i Nostri Reali Domi-

nii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prendere particolare registro, od assicurarlo il pienissimo adempimento.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri Presidente del Nostro Consiglio de' Ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli, il dì 10 di febbrajo 1848.
Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato, Duca di Serracapriola

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, incaricato del portafoglio del Ministero degli affari ecclesiastici Firmato, Duca di Cassano Bonanni.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze Firmato, Principe Dentice.

Il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici Firmato, Principe Torella.

Il Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio Firmato, Comm. Gaetano Scovazzo.

Il Ministro Segretario di Stato dell'interno Firmato, Cav. Francesco Paolo Bozzelli.

Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina Firmato, Giuseppe Garzia.
Pubblicata in Napoli nel dì 11 di febbrajo 1848.

CARLO ALBERTO ec. ec.

I popoli che per volere della Divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome Noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro, che il principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità Ci avea consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il beneficio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per stabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1.

La Religione Cattolica, ed Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.

Art. 2.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 3.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, e di commercio: nomina a tutti gli impieghi: e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

Art. 4.

Il Re solo sanziona le Leggi, e le promulga.

Art. 5.

Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutar le pene.

Art. 6.

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Art. 7.

La prima sarà composta da membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8.

La proposizione delle Leggi appartorrà al Re ed a ciascuna delle Camere.

Però ogni Legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

Art. 9.

Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne prologa le sessioni, o può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 11.

La stampa sarà libera, ma soggetta a Leggi repressive.

Art. 12.

La libertà individuale sarà garantita.

Art. 13.

I Giudici, meno quelli di Mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

Art. 14.

Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministero dell'Interno.

Il Re potrà sospenderla o disciogerla nei luoghi dove crederà opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle Amministrazioni comunali.

Mentre così provvediamo alle più alte emeagenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre diferire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 30 centesimi il chilogramma fino dal 1. luglio prossimo venturo, a beneficio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata, che i bisogni dello Stato richiedono.

Protegga Iddio l'ora novella che si apre per i nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbata quiete, tanto necessaria ad ultimare l'opera dell'ordinamento dello Stato.

Dato in Torino addì 8 febbrajo 1848.

CARLO ALBERTO.

MOTO PROPRIO

NOI LEOPOLDO II. ec. ec.

Con nostro Moto-proprio del 31 gennajo decorso intendemmo di dotare il paese alle nostre cure affidato di una rappresentanza nazionale che mentre corrispondesse ai pubblici desideri ed ai bisogni dei tempi confermasse alla toscana famiglia quel principio politico amministrativo al quale essa va debitrice della sua floridezza, che desse quelle garanzie che possono assicurarle un felice avvenire.

Questo pensiero era già corso alla mente dell'Avo nostro immortale. I tempi e gli avvenimenti non permisero sinora che si riducesse ad effetto, ma noi siamo lieti di ricordare al nostro Popolo questa nostra gloria civile e ad un tempo ci è ben grato di trovare al momento di dotare la nostra Patria di quella rappresentanza nazionale alla quale miravano già li nostri studii ed ogni provvedimento anteriore.

Toscana la vostra fiducia in me non sarà certo per ismentirsi in questo momento solenne, e mentre sento crescere per voi l'amor mio.

Non vi lasciate sedurre da suggestioni impazienti ed aspettate tranquilli ancor pochi giorni, affinché si compiano i progetti che debbono assicurare i vostri destini.

Io voglio darvi quelle franchigie per le quali già

siete pienamente maturi o che meritaste colla saviezza della vostra condotta. Voi datemi la gloria di essere qui autore di una grande istituzione essenzialmente Toscana e ad un tempo accordata ai generali interessi d'Italia.

Dato li 11 febbrajo 1848

LEOPOLDO

V. F. Compini

L. Albiani.

CAPSULE FULMINANTI

A rettificare un fatto riportato nella Gazzetta di Roma del 10 febbrajo, occorrono alcune dilucidazioni, che faranno seguito a quanto abbiamo esposto in altro articolo inserito nella *Bilancia*.

Concedeva è vero l'Emo card. Camerlengo al tenente Rizzo un brevetto di fabbricazione (e non d'introduzione come erroneamente si esprime il redattore della Gazzetta) « ma interpellato il sig. Rizzo, che » ambiva di fare la fornitura per uso della guardia » civica, a far conoscere la sua manifattura, non » corrispose all'invito avendo presentato soltanto un » campione delle capsule di Francia: il che era fuori » dell'argomento. »

A constatare l'inesattezza dell'espressione « fu interpellato » basta il far conoscere che esso invece presentò sino dallo scorso novembre un progetto alla Segreteria di Stato in cui dimandava di fare il contratto per la fornitura delle capsule, e che frattanto che se ne sarebbe impiantata la fabbrica ne avrebbe fatta venire di Francia tal quantità da sopperire ai bisogni delle truppe. L'incarico di stabilire il contratto fu affidato al Ministero delle finanze, che rispose non doversi imbarazzare di questa bisogna; per cui si fecero delle pratiche con il Comando Civico e con il Municipio da cui si ebbe per risposta non essere in loro facoltà provvedere alle munizioni da guerra. Finalmente altro progetto è stato esibito al Ministero delle armi, il quale è tuttora pendente, e da cui si spera poter ottenere qualche conclusione risultata. La conseguenza poi che deduce il suddato redattore della Gazzetta, che « avendo presentato sol- » tanto un campione delle capsule di Francia, era » fuori dell'argomento, » mostra non solo poca conoscenza della materia, ma difetto di sillogismo. Quando infatti si presenta per campione di una partita una cosa perfetta per stabilirvi un contratto, ne risulta che qualora questa non corrisponda al campione, il contratto resta annullato. Che poi fosse possibile di presentare un campione della manifattura in proposito un mese dopo ottenuto il permesso di poterla fabbricare, dinota la niuna conoscenza della materia. Infatti si richiedeva di fissare un contratto di fornitura per esser sicuri dell'esito della manifattura, la quale d'altronde richiede una spesa non lieve d'impianto, ed un congruo tempo per commettere o trasportare dall'estero le macchine necessarie, ed un direttore che per la sua esperienza possa assicurare l'esito di una intrapresa sconosciuta fra noi, ed in sommo grado pericolosa per gl'interessi degl'imprenditori, non che per la vita dei lavoratori.

Riguardo poi all'esenzione del dazio accordata dal Ministero delle finanze ai committenti delle capsule fulminanti, mi sembra che non sia questo il partito migliore onde ottenere lo stabilimento di una capsuleria nazionale, che avrà molti ostacoli a superare per porsi in concorrenza con le già stabilite fabbriche di Francia, e che è assolutamente necessaria in un paese in cui si trovano ormai tante armi a percussione. Concluderò coll'assicurare che ad onta delle mene dei speculatori e della opposizione di chi cerca intralciare ogni sviluppo di questo risorgente paese, nel futuro maggio sarà stabilita la capsuleria, nè farà d'uopo in avvenire ricorrere agli stranieri perchè ci forniscano i mezzi (che all'occorrenza potrebbero negarci) onde servirvi delle armi a noi concesso dal nostro confidente Sovrano.

ROMA

14 febbrajo

I sigg. Conte Pasolini, già deputato della provincia ravennate, e avvocato Francesco Sturbinetti, già Conservatore del Popolo Romano, sono stati chiamati al ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, questi al ministero de' Lavori Pubblici: l'uno e l'altro hanno definitivamente accettato l'offerta portaloglio.

Monsig. Savelli ritiene la qualifica di Vice-Camerlengo, della quale era investito, siccome Governatore di Roma.

L'Emo Altieri, il quale nella carica a nuovo istituita di Presidente di Roma e Comarca esercita la giurisdizione e adempie gli uffici di nostro governatore, nella sera di sabato si condusse per la prima volta al Teatro di Apollo: il suo arrivo venne salutato da plauso universale.

Si dice che l'Emo Riario abbia rinunciato la Presidenza alla quale era stato chiamato, della Commissione incaricata di esaminare i consuntivi delle varie Amministrazioni a tutto il 1847.

Questa mattina è stato convocato il Concistoro segreto per trattare di alto quistioni di Stato, *de rebus gravioribus*, secondo l'antica formola.

Si dice che tre Teologi abbiano consegnato nelle mani di Sua Santità il loro voto rispetto alla questione « se e come possa conciliarsi lo statuto costituzionale con la natura di questo Principato sacerdotale ed elettivo. » Uno de' medesimi è il R. P. Ventura, l'altro il R. P. Giovanni Perrone d. C. d. G del terzo non sappiamo il nome.

Si dice che possa essere chiamato a reggere un Ministero Monsig. Pentini.

Nella notte del sabato vennero arrestati quattro individui, due sudditi pontifici, uno piemontese e l'altro toscano: quest'ultimo è stato già rilasciato.

STATI ITALIANI

NOTIZIE IMPORTANTI

(Carteggio della Bilancia.)

Venezia 6 febbrajo

Domenica nel teatro - *La Fenice* - non fu permessa la replica di un balletto intitolato, *La Siciliana*: e perchè gli spettatori insistevano nel chiederla si alzò la tenda, e a quanto dicesi, si fece vedere un distaccamento di granatieri austriaci a caricare le armi, e dopo ciò si fece avvertito il pubblico o di uscire, o di tacersi, altrimenti dopo la terza intimpazione sarebbe stato ordinato il fuoco. *La Fenice* si vuol al momento.

Padova 7 febbrajo

Lunedì sera (7 febbrajo) entrarono nel caffè *de' signori*, dove ordinariamente è proibito il fumare, tre ufficiali Austriaci col sigaro in bocca: furono pregati di levarlo, ed essi risposero con insulti e minacce: i cittadini vollero far sentire il loro risentimento, e quelli sguainarono le spade: allora la forza fu rintuzzata con la forza: servirono ai cittadini di armi le sedie del caffè: fu disarmato un capitano; gli si fece vedere in due pezzi la sua spada, e cacciata fuori la porta del caffè; ed esso e i suoi compagni ne partirono. Ma chiamata sotto le armi la truppa fu minacciata e posta a scompiglio la città. Nella mattina seguente molti cittadini ricorsero al Podestà perchè portasse le sue querele e chiedesse un pronto rimedio al Delegato: questi lo mandò al Generale *d'Aspre*; ma non fu ricevuto. La popolazione ne fu costernata, e le minacce e gl'insulti della soldatesca continuavano. Il Vescovo allora si portò anch'esso dal Generale, ma vi fu male accolto, e ne partì sfiduciato di qualche pacifica risoluzione. Intanto il popolo si appressava, vedendolo tornare, verso la casa del Generale; ma veniva respinto da soldati a piedi e a cavallo: fu cacciato in un vicolo, e da questo nella piazzetta *de' macellai*. Ivi si armò di coltelli, e di bastoni, e cercò di difendersi: ritrattosi verso la Posta, dov' è un posto armato di Tedeschi, la sentinella diede l'allarme, e fece fuoco: uscirono costoro e si posero nella mischia: il vicino caffè *Pedrocchi* divenne un campo di battaglia: si suonò la Generale dalle truppe, dal popolo le campane a stormo: le porte della città si chiusero. Non si conosce il numero de' morti e feriti. Chi riferì il fatto (venuto jeri di là) afferma di aver veduto egli stesso un Capitano ungharese, e tre cittadini stesi al suolo, e di aver inteso essere i morti fra tutti quattordici.

Anche a Mantova si è sparso il sangue Italiano dal ferro Austriaco: e a Brescia sono accaduti altri gravi disordini. L'*Omnibus* arrivato questa mattina da Rovigo ha recata questa notizia; ma senza un esatto dettaglio.

AVV. ANDREA CATTABENI, *Imettore reponsabile.*

ROMA TIPOGRAFIA DELLE BILLE ARTI.